


TRUST IMPRESA FAMIGLIA



Rivista trimestrale
Anno II • N. 1 / aprile 2023

In copertina opera di Mario Rigamonti
Perso nel bosco



Riviste

Rivista registrata: Tribunale di Bologna 22.07.2021, n. 8571
ISSN: 2785-2822

© Copyright 2023 Filodiritto
filodiritto.com

inFOROmatica S.r.l., Via Castiglione, 81, 40124 Bologna
inforomatica.it

tel. 051 9843125 - fax 051 9843529
commerciale@filodiritto.com
segreteriariviste@filodiritto.com

Progetto fotografico di © Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*

*La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale, potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano.
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org, sito web: www.clearedi.org*

DIRETTORE RESPONSABILE Antonio Zama

COMITATO DI DIREZIONE Marco Montefameglio, Daniele Muritano, Annapaola Tonelli, Antonio Zama, Duccio Zanchi

COMITATO SCIENTIFICO Filippo Corsini, Giovanni Fanticini, Barbara Franceschini, Paolo Gaeta, Lucilla Gatt, Roberta Montinaro, Arnaldo Morace Pinelli, Federica Pasquariello, Giorgio Semino, Andrea Vasapoli

COMITATO DI REDAZIONE Giulia Mescolini, Giorgia Perzia



© Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*

Il Curatore Speciale del minore riformato dalla legge delega n. 206/2021 e dal D.lgs. 10.10.2022 n. 149

The Special Administrator for the under-age child as reformed by the Enabling Act n. 206/2021 and the Legislative Decree n. 149/2022

di [Valeria Vezzosi](#)

ABSTRACT

L'autrice illustra le novità normative introdotte in tema di curatore speciale del minore dalla legge delega per la Riforma del Processo Civile n. 206/2021 e dal Decreto legislativo di attuazione n. 149/2022. Esposta la peculiare situazione giuridica del minore d'età ed i suoi diritti ad esprimere la sua opinione e ad avere rappresentanza legale in ogni procedimento che lo riguarda, analizza nel dettaglio le norme introdotte e specifica i poteri attribuiti al curatore speciale del minore.

The author presents the new regulatory changes disciplining the institute of the Special Administrator for the under-age child as introduced by the Civil Procedure Reform Act n. 206/2021 and the subsequent Legislative Decree n. 149/2022. The paper discusses the peculiar condition of the under-age child and their right to express their own opinion and to benefit of legal representation. The new provisions and the powers and duties of the Administrator are then explored and analyzed in detail.

[Abstract e traduzioni in inglese a cura dell'Avv. Francesca Fusi del Foro di Firenze]

La riforma del processo civile attuata con legge delega 206/2021 e decreti attuativi n. 149/2022 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del **curatore speciale del minore**, attuando principi fissati da normativa sovranazionale e recependo prassi giudiziarie di constatata efficacia.

Ratio di tale innovazione è data dalla **necessità di assicurare una effettiva ed efficace tutela dei diritti di un soggetto che si trova in peculiare posizione giuridica**. Il minore di età ha capacità giuridica, attitudine alla titolarità di diritti, diritti e doveri giuridici e, più in generale, di posizioni giuridiche attive e passive; non gli è però riconosciuta capacità di agire cioè la capacità di manifestare le volontà dirette all'acquisto e all'esercizio dei diritti e all'assunzione di obblighi. Acquista la capacità di agire al compimento della maggiore età (articolo 2 c.c.).

Il minore non ha dunque la capacità di stare in giudizio per la tutela dei suoi diritti, essendo

essa riservata alle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere (articolo 75 c.p.c.).

Rappresentanti naturali dei diritti del minore sono i due genitori, che ne hanno la rappresentanza sostanziale e processuale, fermi i limiti dei cui agli articoli 320 3° comma c.c.

Come in ogni caso di rappresentanza, può ricorrere un conflitto di interessi fra il rappresentato, il minore, e i rappresentanti, i genitori. **Se il conflitto di interessi verte su un diritto di natura patrimoniale l'articolo 320 6° comma c.c. prevede la possibilità di nominare per il minore un curatore speciale, soggetto diverso dai genitori cui viene conferito il compito di compiere atti specifici inerenti ai diritti, rappresentare in giudizio il minore nel processo che ne verta.**

Il minore è però titolare di diritti essenziali aventi natura non patrimoniale, quali il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente, nel rispetto delle sue

capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (articolo 315-*bis* c.c. 1° e 2° comma); vanta tali diritti nei confronti dei suoi genitori. Può darsi conflitto di interessi fra minore e genitori anche con riferimento a tali diritti.

La necessità di una distinta rappresentanza processuale del minore era prevista dall'ordinamento per alcuni casi specifici in cui si riteneva implicito il conflitto:

- azioni di stato, disconoscimento di paternità (articolo 243 c.c.),
- impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (articolo 263 c.c.),
- dichiarazione giudiziale di paternità (art 273 c.c.),
- azione de potestate (artt. 330, 333 c.c.),
- dichiarazioni di abbandono (articolo 8 comma 4 legge 184/1983).

Nulla era invece previsto riguardo a procedimenti aventi altro oggetto, quali la separazione, il divorzio dei genitori, la regolamentazione dell'affidamento del figlio nato da coppia non coniugata, benché fosse più che evidente che tali giudizi andavano a regolamentare anche i diritti essenziali del minore.

Il presupposto teorico era che il minore non fosse parte in tali processi e che quindi non vi fosse necessità di disporre per lui, soggetto incapace, la nomina di un curatore speciale. La giurisprudenza riteneva infatti che il minore fosse soggetto sì coinvolto in detti processi sostanzialmente, ma che non fosse parte processuale vera e propria (Corte Cost. n.185/1986, principio già affermato da Cass. Civ. sez. I 4.12.1985 n. 6063). Si riteneva poi che la rappresentanza e la tutela dei diritti del minore fossero assicurate dal Giudice, cui sono attribuiti poteri officiosi, istruttori e dispositivi, e dal Pubblico Ministero, parte processuale necessaria in tali giudizi, terza rispetto ai genitori.

Nel tempo la Suprema Corte aveva mutato avviso giungendo ad asserire che nei giudizi de potestate la nomina del curatore speciale del minore fosse richiesta a pena di nullità dei procedimenti (Cass. Civ. Sez. I 25.01.2021n. 1471, Cass. Civ. 21.04.2022 n.

1282). Negli altri giudizi riguardanti diritti dei minori si continuava però a ritenere non necessaria la nomina di un curatore speciale asserendosi al contempo che il mancato ascolto del minore – ove non giustificato e motivato – costituisse violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti. Ovvero l'ascolto del minore era ritenuto strumento processuale atto a garantire al giudice di conoscere i bisogni del minore, garantita la tutela processuale dei suoi diritti dal PM e dai poteri dispositivi officiosi del Giudice.

Il crescente numero delle causa di separazione, divorzio, affidamento di figli nati da coppia non coniugata, l'elevata e perdurante conflittualità osservata nei genitori, il contenzioso di secondo livello conseguente, il disagio psicologico registrato dalla autorità sanitarie e scolastiche nei minori interessati hanno evidenziato come esistano casi di conflittualità tra genitori che pregiudicano i diritti della personalità del minore, anche se non sfociano in condotte di gravità tale da determinare l'avvio di un procedimento de potestate.

Come evidenziato nella relazione della Commissione Luiso, che ha accompagnato il progetto di Riforma del Processo Civile DDL S 1662 presentato dal Governo al Senato, poi trasfuso nella legge n. 206/2021, in questi casi *il Giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione di incompatibilità fra gli interessi del rappresentato (figlio) e dei rappresentanti (genitori); la figura del CS si rende necessaria in quei casi in cui i genitori siano valutati anche temporaneamente inadeguati a tutelare gli interessi del figlio o sussista un conflitto di interessi.*

L'attenzione del Legislatore della Riforma è stata orientata anche dalla introiezione da parte di tutti gli operatori del diritti di principi fissati dall'articolo 30 Costituzione e dalla normativa sovranazionale: il diritto del minore di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo

concerne, sia direttamente che tramite un rappresentante, posti dall'art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo New York 20 novembre 1989, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176; il diritto ad essere rappresentato in ogni procedimento che lo riguardi fissato dall'art. 9 Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Tali principi sono stati posti a fondamento dei tanti provvedimenti di nomina del curatore speciale del minore emessi in giudizi di separazione, divorzio affidamento a fronte di rilevata incapacità o inadeguatezza dei genitori a rappresentare i diritti del figlio; il diritto vivente è stato attentamente considerato dal Legislatore, che ha ritenuto di dover recepire e codificare l'istituto (Relazione Commissione Luiso pag. 109).

Si è giunti così alla modifica degli articoli 78 e 80 c.p.c. ed alla introduzione della figura del Curatore speciale del minore, norme entrate in vigore il 22 giugno 2022.

Quale primo commento può dirsi che la Legge n. 206/2021 solo in parte innova mentre in larga parte conferma l'istituto del curatore speciale processuale del minore, come declinato dalla recente giurisprudenza. Ad un più attento esame si può tuttavia asserire **che il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento un nuovo istituto, che molto si differenzia dal previgente curatore speciale del minore ex articolo 336 uc c.c. e poco ha in comune con il curatore speciale del soggetto incapace di cui all'articolo 78 c.p.c.**

L'inerzia, il rifiuto o la impossibilità di dare esecuzione ai provvedimenti nell'interesse del minore osservata ha condotto infatti il Legislatore a dotare anche di poteri sostanziali una figura che nasce come sostituto processuale dell'incapace.

Ha stupito la collocazione della novità normativa, ben dedicata e specifica, all'articolo 78 c.p.c. Libro I Titolo III Capo I, norma processuale di carattere generale che disciplina la rappresentanza processuale del soggetto incapace; dubbio questo postosi anche dalla Commissione Luiso (pag. 110), superato poi

dalla constatazione che l'attribuzione di puntuali poteri di rappresentanza sostanziale al curatore del minore è stata di notevole ausilio per la risoluzione di gravi conflitti. La discrasia è stata però risolta dagli estensori dei decreti legislativi di attuazione che hanno posto le norme trasfuse in un solo articolo, 473-bis n.8 c.p.c., nel Titolo IV bis del Capo II del c.p.c. dedicato al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Seguendo il testo, l'ipotesi di cui all'articolo 78 4° comma n. 1, nomina del Curatore speciale del minore per i procedimenti de potestate era già prevista dall'articolo 336 uc c.c. Lo stesso dicasi quanto ai procedimenti di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184 e nei procedimenti di cui all'articolo 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

La legge n. 206/2021 che novellando l'articolo 403 c.c. ha introdotto uno specifico procedimento, scandito da termini perentori posti a garanzia del diritto di difesa dei genitori oltre che dei diritti del minore, ha necessariamente imposto la nomina di un Curatore speciale fino dalla prima fase.

In tutti questi casi la nomina del Curatore speciale del minore era già prevista e, come già esposto, era da tempo stata ritenuta dalla giurisprudenza necessaria, pena la nullità dell'intero procedimento. Il Legislatore ha dunque fatto propria l'elaborazione giurisprudenziale e ha riordinato l'istituto.

Le successive ipotesi, pregiudizio del minore e istanza dell'ultraquattordicenne (articolo 78 3° comma nn. 3 e 4 c.p.c.), rappresentano la vera novità e destano qualche perplessità.

Il ricorrere della situazione di pregiudizio del minore in ragione delle quale deve a pena di nullità nominarsi il Curatore speciale è rimessa alla valutazione del Giudice e non è prevista alcuna interlocuzione da parte dei genitori. La norma ha quindi una forte impronta autoritaria e non potrà che essere applicata pressoché indiscriminatamente a tutti i casi di conflittualità fra genitori, essendo la mancata nomina motivo di nullità del procedimento.

Situazione di pregiudizio può, peraltro, essere ravvisata in molte situazioni: si pensi ad istanze di affidamento esclusivo contrapposte, mancato rispetto dei provvedimenti emessi a tutela del minore, conflitto educativo fra genitori su questioni di primaria importanza per il minore. **Quindi le nomine potrebbero essere numerose e gli operatori sanno bene che moltiplicare il numero degli attori appesantisce il processo, allontanando nel tempo la pronta tutela dei diritti sostanziali, scopo viceversa prefisso alla Riforma.**

La nomina ad istanza del quattordicenne, se in linea con il riconoscimento di una sua diversa e maggiore capacità giuridica – si pensi alla imputabilità penale dell’ultraquattordicenne ove capace di intendere e volere (articolo 98 1° comma c.p.) – pone problemi attuativi. **C’è da chiedersi come il quattordicenne possa proporre al Tribunale istanza di nomina, considerato che non può conferire mandato ad un legale. Supporre che possa chiedere la nomina tramite il Pubblico Ministero vanifica l’innovazione.**

Ipotizzando può pensarsi che il minore ultraquattordicenne possa manifestare al Giudice che lo ascolta la volontà di essere autonomamente rappresentato nel processo; considerato che l’ascolto per il minore maggiore dei dodici anni è previsto per legge e a pena di nullità, il minore potrà in quella sede sottoporre la sua volontà al Giudice. La previsione va anche ad incentivare l’ascolto del minore da parte del Giudice, che dovrà essere effettuata in ampia misura, ben maggiore di quella attuata fin qui pur nella vigenza dell’articolo 337-*octies* c.c., che già lo imponeva. L’ipotesi formulata da chi scrive in fase di lettura della legge delega ha trovato conferma nella Relazione illustrativa del D.lgs. n. 149/2022 in commento all’art 473-*bis* 8 c.p.c.

Si noti che l’ipotesi di istanza di nomina del quattordicenne prescinde da una valutata situazione di pregiudizio e da una temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare il figlio, di cui al successivo comma 4°; quindi ove il minore avanzi

domanda, il Giudice deve nominare il curatore speciale senza ulteriore indagine.

Il quarto comma dell’articolo 78 c.p.c. prevede inoltre la possibilità per il Giudice di nominare il curatore speciale quando i genitori appaiono entrambi per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina deve essere succintamente motivato.

Anche in questo caso non è data facoltà di interlocuzione ai genitori, non essendo il provvedimento di nomina impugnabile autonomamente.

Si conferma di nuovo l’impronta autoritaria della norma cui si aggiunge un ulteriore aspetto critico: il Giudice che valuta a sua discrezione l’inadeguatezza di entrambi i genitori, sostanzialmente anticipa il giudizio sulla capacità genitoriale, specie quando l’istanza di nomina proviene da uno dei due.

L’articolo 80 c.p.c. specifica che il curatore speciale procede all’ascolto del minore.

Trattasi di ascolto ex articolo 315-*bis* c.c. ovvero di ascolto volto a cogliere i bisogni e le aspirazioni del minore. L’ascolto processuale del minore è e rimane riservato al Giudice, giusta l’articolo 337-*octies* c.c. ed il principio di non delegabilità dell’ascolto ribadito dall’articolo 1 23° comma lett. T legge n. 206/2021 ed è ripetuto poi all’art. 473-*bis* n. 4 e 5 c.p.c. introdotto dai decreti attuativi.

La precisazione è interessante e solleva l’avvocato nominato curatore speciale dai limiti giuridici e deontologici cui è soggetto.

Le indicazioni attuative date dai giudici in via informale ai curatori speciali nominati già dopo il giugno 2022 sono in linea con l’art. 337-*octies* c.c., ovvero necessità di ascolto diretto del minore ultra-dodicenne anche da parte del curatore. Circa la modalità non vi sono prescrizioni specifiche, quindi è rimesso alla valutazione del curatore in ragione dell’età e delle necessità dei minori (si pensi a minori affetti da patologie particolari, con ritardi cognitivi, etc.) se sentire il minore personalmente o con l’ausilio di un consulente.

Ai genitori, al minore ultraquattordicenne, al tutore o al pubblico ministero è data dal novellato articolo 80 c.p.c. facoltà di chiedere la revoca per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina. A questi incombe l'onere di dare dimostrazione dei fatti che pongono a fondamento dell'istanza, gravi inadempienze del curatore o venir meno dei presupposti per la nomina.

Il decreto che decide su tale istanza, di accoglimento o di rigetto che sia, è sua volta non impugnabile.

Quanto al procedimento di nomina l'articolo 80 1° comma c.p.c. novellato specifica che se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede d'ufficio il giudice che procede; ovvero precisa che la nomina necessaria del Curatore speciale può essere disposta in ogni fase del giudizio, anche nella fase cautelare, non appena si ravvisi che ne ricorrano i presupposti.

L'Istanza di nomina può essere formulata dai genitori ed il Pubblico Ministero, in ogni ipotesi, mera precisazione di un principio generale fissato dall'articolo 78 c.p.c.

Il Curatore speciale del minore può essere dotato di specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore. Anche tale provvedimento è rimesso alla libera valutazione del Giudice, che provvede con provvedimento non impugnabile.

La rappresentanza sostanziale è da ritenersi però altro dall'esercizio della responsabilità genitoriale e non si traduce nella sostituzione del Curatore speciale ai genitori o all'ente affidatario: il Curatore è chiamato solo ad eseguire decisioni presa da altri, Giudice, genitori, ente affidatario.

Stante la funzione attribuitagli il curatore speciale del minore non ha legittimazione a contraddire sulle domande di addebito della separazione, di assegno ex articolo 156 c.c. e di assegno divorzile, ma solo sulle domande che vertono sui diritti del minore.

In caso di nomina del curatore speciale del minore in corso di causa potrà svolgere incumbenti processuali per i quali siano anche

già maturati preclusioni e decadenze, per il principio *del favor minoris*.

Il curatore del minore non è necessariamente una figura professionale, può essere nominato chiunque. Se è nominato un avvocato, questo può stare in giudizio da solo (Cass. civ. Sez. II Ord., 03/01/2019, n. 9, quanto ai giudizi *de potestate*) ovvero non deve nominare un altro avvocato per la difesa tecnica.

Gli avvocati che rappresentano i minori devono essere formati e avere una competenza adeguata nel campo dei diritti dei minori e delle questioni ad essi connesse, ricevere formazione continua ed approfondita, essere in grado di comunicare con i minori secondo il loro livello di comprensione (Sezione D, punto 2-39 Linee guida del Consiglio d'Europa su giustizia a misura del minore del 17.11.2010). **È questo un ufficio che richiede specializzazione multidisciplinare, alta e continua.**

Il D.lgs. 10.10.2022 n. 149, attuazione della legge delega n. 206/2021, ha dato autonoma collocazione codicistica al Processo di famiglia e delle persone (Libro II titolo IV *bis*, art. 473-*bis* e seguenti) e quindi anche al Curatore speciale del minore, istituto specifico; ha abrogato le modifiche degli articoli 78 e 80 c.p.c. già introdotte e raccolto le disposizioni in materia in un'unica norma, l'articolo 473-*bis* n. 8 c.p.c.

L'articolo 473-*bis* n. 8 c.p.c. si inserisce nel "Capo IV *bis* Capo I Disposizioni generali" applicabili ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie attribuiti alla competenza del giudice ordinario e del tribunale per i minorenni, fatta esclusione per i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità dei minori di età ed ai procedimenti in materia di immigrazione. **Per tutti detto procedimento la Riforma prevede un unico rito, disciplinato appunto nel Titolo IV *bis* c.p.c.; il curatore speciale del minore è quindi istituito applicabile a tutti detti procedimenti. La rappresentanza processuale del minore in cause diverse sarà regolata in base ai principi generali fissati dall'art. 78, 79 e 80 c.p.c.**

I decreti attuativi hanno però dedicato un'altra norma al curatore del minore in attuazione al principio della legge delega articolo 1 comma 23 lett. dd), ovvero l'articolo 473-*bis* n. 7 c.p.c. La norma tratta del tutore del minore e del curatore insieme.

La nomina del tutore è posta come necessaria in caso di pronuncia di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale e deve essere comunicata al giudice tutelare per l'annotazione sul registro delle tutele. Funzioni di giudice tutelare sono attribuite del giudice del procedimento in corso, ove ancora pendente; altrimenti la funzione è svolta dal giudice tutelare del Tribunale competente in ragione della residenza abituale del minore (articolo 473-*bis* n. 11 c.p.c.). È quindi prontamente attivato il controllo pubblicistico sull'operato dei soggetti cui è attribuita la cura del minore.

Il giudice ha facoltà nominare il curatore del minore quando dispone limitazioni della responsabilità genitoriale, ovvero nei casi meno gravi di incapacità genitoriale. La valutazione è rimessa al giudice, l'istanza può provenire dal PM, dai genitori, dal curatore speciale del minore.

È evidente che la nomina del curatore ex articolo 473-*bis* c.p.c. n. 7 interviene a seguito di un provvedimento che dichiara la limitazione della responsabilità genitoriale.

Si può quindi ritenere che questo istituto sia altro rispetto al curatore speciale di cui all'art 473-*bis* c.p.c. n. 8, ovvero che sia un istituto più marcatamente di diritto sostanziale.

La tipizzazione del contenuto del provvedimento di nomina del curatore ha la finalità di garantire l'esercizio dei diritti del minore e di incentivare l'esercizio da parte dei genitori dei poteri genitoriali loro mantenuti. **L'obbligo di relazionare al giudice imposto a curatore assicura la vigilanza e possibilità di pronto intervento pubblicistico a tutela del minore.**

Sorprende la collocazione della norma, codice di rito e non codice dei diritti che all'articolo 343 CC disciplina il tutore del minore. Si può supporre che ciò sia dovuto ai limiti dati

dalla legge delega ed alla diversa ratio degli istituti: il tutore ex articolo 343 c.c. viene nominato a fronte della mancanza di entrambi i genitori o che per altre cause non possano esercitare la responsabilità genitoriale, quindi in assenza di una relazione genitore/figlio; il curatore del minore viene nominato in presenza di genitori viventi, reperibili, ma sospesi anche temporaneamente, decaduti o limitati nella loro responsabilità genitoriale all'esito di un procedimento. La norma introduce quindi una ulteriore e diversa figura di tutela del minore, di nomina e soggetta a controllo giudiziale, mandata a dare esecuzione ai deliberati del giudice nell'interesse del minore; al curatore del minore vengono attribuiti poteri specifici in ragione della valutata carenza genitoriale, meno ampi quindi di quelli attribuiti al tutore, che viceversa opera nella totale assenza dei genitori.

Infine i decreti attuativi intervengono anche sugli articoli 38 e 49 disp. att. c.c. introducendo l'articolo 38-*ter* nel quale si dispone che l'ufficio di curatore del minore non può essere ricoperto da coloro che rivestono e hanno rivestiti nei due anni antecedenti cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti minori, partecipano alla gestione o prestano a loro favore attività professionale, fanno parte di organi di società che le gestiscono; il divieto è esteso al coniuge, parte dell'unione civile, convivente e parente entro il quarto grado di persona che abbia ricoperte suddette cariche.

La norma è stata ispirata da vicende giudiziarie venute alla ribalta della cronaca, che hanno mostrato come la tutela dei minori non tolleri sovrapposizione di ruoli e funzioni; non può che essere condivisa.

L'articolo 49 disp. att. c.c., riformato dall'articolo 2 dei decreti attuativi, regola la pubblicità di nomina e revoca del curatore speciale del minore ex articolo 473-*bis* n. 7, prevedendo che i relativi provvedimenti debbano essere iscritte nel Registro delle Curatele. Norma questa che declina ulteriormente la tutela dei diritti del minore, nei confronti dei terzi.